



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA:  
“RESEARCH CENTRE FOR INNOVATION AND LIFE SCIEN-  
CES MANAGEMENT” – CrESIT**

*Emanato con Decreto 11 gennaio 2005, n. 7442  
Entrato in vigore l'11 gennaio 2005*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA:  
"RESEARCH CENTRE FOR INNOVATION AND LIFE SCIEN-CES MANAGEMENT"  
– CrESIT**

INDICE

Art. 1 – Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 – Sede del Centro.....	3
Art. 3 – Finalità del Centro.....	3
Art. 4 – Attività del Centro.....	3
Art. 5 – Personale aderente al Centro.....	3
Art. 6 – Organi del Centro.....	4
Art. 7 – Consiglio Scientifico.....	4
Art. 8 – Compiti del Consiglio Scientifico.....	4
Art. 9 – Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 10 – Amministrazione e funzionamento.....	5
Art. 11 – Finanziamenti.....	5
Art. 12 – Gestione e Beni del Centro.....	5
Art. 13 – Personale di ricerca.....	5
Art. 14 – Modifiche al regolamento.....	6
Art. 15 – Cessazione del Centro.....	6



#### **Art. 1 – Denominazione del Centro**

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il "Research Centre for Innovation and Life Sciences Management" (CrESIT).

#### **Art. 2 – Sede del Centro**

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Economia.

#### **Art. 3 – Finalità del Centro**

1. Il Centro persegue le seguenti finalità:
  - a. favorire e sviluppare linee e programmi di ricerca sui temi della economia e pianificazione sanitaria, del governo e della gestione delle aziende sanitarie, dei rapporti tra industria e sanità, del supporto all'innovazione e su tutte quelle problematiche che, nel tempo, si potranno rilevare cruciali e critiche per imprese, istituzioni e policy maker;
  - b. favorire la diffusione e l'interscambio di risultati con le comunità scientifiche di riferimento;
  - c. favorire il trasferimento di risultati e competenze tra ricercatori e docenti di diverse aree scientifico-disciplinari;
  - d. favorire il trasferimento di risultati e competenze verso organizzazioni e aziende operanti nel comparto sanitario e in ambiti correlati;
  - e. favorire il trasferimento di risultati e competenze verso il Territorio.

#### **Art. 4 – Attività del Centro**

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro può svolgere le seguenti attività:
  - a. promuovere e svolgere attività di ricerca in tema di economia e pianificazione sanitaria, governo e gestione delle aziende sanitarie, rapporti tra industria e sanità, supporto all'innovazione alla crescita aziendale e su tutte quelle problematiche che, nel tempo, si potranno rilevare cruciali e critiche, nella prospettiva dello sviluppo territoriale, per imprese, istituzioni e policy maker;
  - b. promuovere e realizzare attività di aggiornamento e formazione sia interna che esterna all'Ateneo sulle tematiche oggetto di ricerca del Centro;
  - c. promuovere e realizzare occasioni di confronto e discussione mediante la realizzazione di convegni, corsi e seminari di approfondimento, sia nazionali che internazionali;
  - d. divulgare le conoscenze sviluppate e i risultati di ricerca raggiunti mediante iniziative editoriali e pubblicitarie;
  - e. istituire premi, borse ed assegni di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
2. Tali attività potranno essere svolte anche per conto di e/o in collaborazione con Enti pubblici e privati ed associazioni con interessi convergenti.
3. L'attività del Centro è verificata periodicamente, a scadenza almeno triennale, dal Dipartimento di Economia, che può proporre la soppressione ai sensi del successivo art. 15.

#### **Art. 5 – Personale aderente al Centro**

1. Sono membri aderenti al Centro:
  - a. i Professori e Ricercatori proponenti l'istituzione del Centro ed individuati nel decreto rettorale



istitutivo dello stesso;

- b. Professori e Ricercatori in ruolo presso l'Università degli Studi dell'Insubria, che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle finalità del Centro, accolti mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico;
- c. Senza diritto di voto e senza contribuire al numero legale per gli Organi del Centro, altri docenti, ricercatori, studiosi non universitari e personalità scientifiche esterni all'Ateneo che condividano le finalità del Centro, nonché studenti di dottorato, post-dottorato, borsisti, assegnisti e contrattisti di ricerca dell'Università la cui ammissione avviene mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 6 – Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a. il Consiglio Scientifico;
  - b. il Direttore Scientifico del Centro.

#### **Art. 7 – Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Rettore.
3. I membri durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato.
4. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, gli aderenti al Centro provvedono alla designazione dei nuovi rappresentanti.
5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri; le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto il verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

#### **Art. 8 – Compiti del Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico:
  - a. designa il Direttore Scientifico del Centro;
  - b. contribuisce allo sviluppo delle attività del Centro;
  - c. individua le linee dell'attività scientifica del Centro;
  - d. approva il prospetto di budget annuale delle attività del Centro, il rendiconto annuale e la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposti dal Direttore Scientifico;
  - e. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
  - f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
  - g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

#### **Art. 9 – Direttore Scientifico del Centro**

1. Il Direttore Scientifico del Centro è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i Professori di prima e di seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.



2. Il Direttore Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
3. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
  - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
  - b. convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. La convocazione è inviata, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con un preavviso inferiore, nei casi di motivata urgenza;
  - c. presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
  - d. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al budget relativo all'impiego dei fondi disponibili;
  - e. trasmette all'amministrazione centrale il prospetto di budget ed il consuntivo, di cui ai punti precedenti;

#### **Art. 10 – Amministrazione e funzionamento**

1. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Economia.

#### **Art. 11 – Finanziamenti**

1. Il Centro opera con finanziamenti erogati da:
  - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca;
  - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  - c. Regioni ed altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
  - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
  - e. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
  - f. eventuali contributi dei Dipartimenti di afferenza e delle Facoltà a cui fanno riferimento i membri aderenti al centro a qualsiasi titolo.

#### **Art. 12 – Gestione e Beni del Centro**

1. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Economia. Il Centro può utilizzare, previa approvazione dei Dipartimenti, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, eventualmente regolando il rimborso dei relativi costi.

#### **Art. 13 – Personale di ricerca**

1. Il personale di ricerca del Centro è costituito dai professori, ricercatori e studiosi aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro -a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico – esperti, borsisti, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, contrattisti, specializzandi, dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o di strutture pubbliche e private. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di



specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

**Art. 14 – Modifiche al regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria.

**Art. 15 – Cessazione del Centro**

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza e comunicata al Senato Accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza approvata dal Senato Accademico.